

**Legge regionale 05 luglio 2022, n. 14 (BUR n. 78/2022)  
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21  
NOVEMBRE 2008, N. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A  
FUNI ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO,  
DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO  
PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA  
DEGLI SPORT SULLA NEVE”**

**Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21  
novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti  
a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di  
innervamento programmato e della sicurezza nella pratica  
degli sport sulla neve”.**

1. L'articolo 29 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è  
così modificato:

a) al comma 1 le parole: *“anche proponendo modifiche alle  
caratteristiche dell'impianto, il rinnovo della concessione secondo le  
procedure di cui agli articoli da 18 a 22.”* sono sostituite dalle parole:  
*“, nel rispetto della vigente normativa, il rinnovo della concessione  
aggiornando la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, solo  
qualora siano intervenute modifiche.”*;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

*“1 bis. Nel caso in cui fossero proposte modifiche sostanziali  
all'impianto, il concessionario produce, secondo le procedure di cui  
agli articoli da 18 a 22, la sola documentazione inerente alle  
modifiche proposte.”*.

**Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito  
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a  
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  
carico del bilancio della Regione.